



## TITOLO QUINTO: EDIFICAZIONE

### ART. 22.

### ART. 23. ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER LA EDIFICAZIONE E RISPETTO DEGLI STANDARDS

1. La concessione di edificare comporta l'asservimento delle aree necessarie per computarvi il volume o la superficie coperta delle costruzioni ammesse, sulla base degli indici prescritti nelle norme e nelle tabelle allegate.  
Detto asservimento dovrà risultare da atto pubblico, da trascriversi nei registri immobiliari e da trasmettere al Comune;
2. Ai fini dell'asservimento di aree per nuove costruzioni non può essere considerata la superficie già asservita alle costruzioni esistenti secondo la normativa vigente al momento in cui esse furono autorizzate e che sono visualizzate nella allegata tav. N.4; e, inoltre, non può essere asservita a una distanza minore di m. 5 l'area circostante le costruzioni, preesistenti alla data di adozione della presente normativa, salvo che non esista agli atti del Comune un regolare asservimento effettuato in base alla normativa vigente al momento del rilascio della concessione edilizia.
3. L'area asservita deve essere di norma contigua a quella su cui insiste il fabbricato o il complesso dei fabbricati autorizzati nei quali attraverso S.U.A. viene applicato il meccanismo trasferibile, le aree potranno non essere contigue.
4. In tutti i casi in cui, nelle presenti Norme, si faccia riferimento al concetto di "lotto", esso deve considerarsi tale anche se risultante della somma di particelle catastali separate da infrastrutture viarie come: strade vicinali private o gravate da servitù di pubblico passo, strade comunali; oppure da corsi d'acqua non iscritti negli elenchi ex lege delle acque pubbliche.